

Codice A2201A

D.D. 22 maggio 2025, n. 693

Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i.. Restituzione semestrale da parte di cooperative edilizie dei finanziamenti. Cooperativa LA VIA. PI 1282. Dodicesima annualità - importo complessivo euro 161.284,09 . Integrazione di euro 4.268,53 accertamento n. 2025/31 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, anno 2025, relativ..



ATTO DD 693/A2201A/2025

DEL 22/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i.. Restituzione semestrale da parte di cooperative edilizie dei finanziamenti. Cooperativa LA VIA. PI 1282. Dodicesima annualità - importo complessivo euro 161.284,09 . Integrazione di euro 4.268,53 accertamento n. 2025/31 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, anno 2025, relativamente alla quota interessi rata semestrale con scadenza 30 giugno 2025 (1^a rata 12^a annualità). Integrazione di euro 4.268,53 acc. n. 2025/32 cap. 36815 (2^a rata 12^a annualità – scadenza 31/12/2025).

Premesso che:

Con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni *“nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni”*.

Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 avente ad oggetto: "Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)", ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare alle finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Nel particolare con il citato provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che la restituzione dei finanziamenti da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale, avvenga successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Tra gli interventi conclusi dalle cooperative edilizie che hanno in corso la procedura di restituzione del finanziamento con scadenza della rata al 30 giugno 2025 risulta esservi il programma di intervento PI n. 1282 – localizzato nel Comune di Cuneo della Cooperativa LA VIA; importo del finanziamento complessivo da restituire pari ad euro 4.633.326,71.

Dato atto che con DGR n. 2-3432 del 23 giugno 2021 la Giunta regionale, in parziale deroga alla DGR n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha concesso alla Cooperativa LA VIA la restituzione della quinta annualità mediante il versamento di quattro quote semestrali costanti con scadenze al 30/06/2021, 31/12/2021, 30/06/2022, 31/12/2022; l'importo complessivo restituito dalla Cooperativa LA VIA, sulla base di quanto consentito dalla DGR n. 2-3432 del 23 giugno 2021 in ordine alla quinta annualità nel 2021 e 2022 è stato pari a euro 138.026,01.

Dato atto che con DD n. 980/A1418A del 2/07/2021 è stato approvato il piano di restituzione del suddetto intervento con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre fino alla fine dell'anno 2048 da parte della cooperativa LA VIA.

Considerato che con la DGR n. 2-3432 del 23 giugno 2021, al punto 1, è stato previsto che la restituzione del finanziamento a partire dalla sesta annualità avvenga con due rate semestrali per ciascuna annualità (scadenza 30 giugno e 31 dicembre), a decorrere dal 30 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2048, come da tabella allegata alla DGR medesima, per il "recupero della quota relativa alla sesta, settima, ottava e nona rata".

Considerato che con la suddetta DD n. 980/2021 al punto 5 è stata accertata "la quota capitale di euro 152.747,03 (di cui euro 132.380,76 rata ordinaria ed euro 20.366,27 "Quota recupero 6[^],7[^],8[^],9[^] rata") sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2023, suddivisa in due quote semestrali di euro 76.373,52 con scadenza 30 giugno e di euro 76.373,51 con scadenza 31 dicembre, relativa alla decima annualità comprensiva della quota di recupero della sesta, settima, ottava e nona annualità",

Dato altresì atto che il punto 7) della succitata DD. 980/A1418A del 2/07/2021 demanda a successivi provvedimenti gli accertamenti della rivalutazione ISTAT a partire dall'anno 2022 fino all'anno 2048.

Considerato che:

- come previsto dalla deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 "l'importo da rimborsare per le

annualità successive alla prima è determinato rivalutando l'importo versato per l'annualità precedente sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai e impiegati accertata dall'ISTAT al 30 aprile per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 30 giugno e al 31 ottobre per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 31 dicembre”;

- l'importo oggetto di versamento per la 11^a annualità è stato pari a euro 158.588,09 (79.294,05 rata giugno 2024 e 79.294,04 rata dicembre 2024);
- l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2024-aprile 2025 calcolato al mese di aprile 2025, relativo alla rata con scadenza 30/06/2025 è pari a + 1,7%;
- secondo le disposizioni della DGR n. 62-8605 del 3/03/2003 il limite massimo della rivalutazione ISTAT è pari al 3%, pertanto occorre applicare all'importo della 11^a annualità il suddetto indice ISTAT + 1,7%.

Posto quindi che occorre determinare:

1) l'importo complessivo della **12^a annualità**, con la rivalutazione ISTAT sopra indicata (+ 1,7%) che risulta pari a euro 161.284,09 così suddiviso:

A) 1^a rata: 30 giugno 2025 di euro 80.642,05; quota capitale euro 76.373,52 , quota interessi euro 4.268,53;

B) 2^a rata 31 dicembre 2025 di euro 80.642,04; quota capitale euro 76.373,51, quota interessi euro 4.268,53;

2) integrare di euro 4.268,53 l'accertamento 2025/31 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, anno 2025, nei confronti della Cooperativa LA VIA, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2025 (1^a rata 12^a annualità)

3) integrare di euro 4.268,53 l'accertamento 2025/32 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, anno 2025, nei confronti della Cooperativa LA VIA, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2025 (2^a rata 12^a annualità).

Dato atto che le integrazioni degli accertamenti 2025/31 e 2025/32 non sono già state assunte con precedenti atti e che verranno abbinate alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti su PiemontePAY: PG03 “Rientri di fondi statali erogati in materia di edilizia - art. 4 della legge n. 179/92”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso e considerato.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;
- D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;
- D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 43-3529 9 luglio 2021, "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- DGR n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- Legge Regionale 27 febbraio 2025 n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- Legge Regionale 27 febbraio 2025 n.2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n.12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- DGR n. 44-1007 del 14 aprile 2025 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni".;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di prendere atto che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2024-aprile 2025 calcolato al mese di aprile 2025, è pari a +1,7% e conseguentemente l'importo complessivo della **12^a annualità** è pari a euro 161.284,09 , così suddiviso:

A) 1^a rata: 30 giugno 2025 di euro 80.642,05; quota capitale euro 76.373,52 , quota interessi euro 4.268,53;

B) 2^a rata 31 dicembre 2025 di euro 80.642,04; quota capitale euro 76.373,51, quota interessi euro 4.268,53;

2. di integrare di euro 4.268,53 l'accertamento 2025/31 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, anno 2025, nei confronti della Cooperativa LA VIA, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2025 (1^a rata 12^a annualità);

3. di integrare di euro 4.268,53 l'accertamento 2025/32 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio *omissis* finanziario gestionale 2025-2027, anno 2025, nei confronti della Cooperativa LA VIA, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2025 (2^ rata 12^ annualità).

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi